



COMUNE DI FISCAGLIA

Provincia di Ferrara

Piazza xxv Aprile, 8 – Loc. Migliaro 44027 FISCAGLIA (FE)

VERBALE N. 29 DEL 02/08/2023

L'anno 2023, il giorno 2 del mese di agosto il sottoscritto AVV. TAZZIOLI ANTONIO, in qualità di Revisore del Conto del Comune di Fiscaglia – nominato con Deliberazione di C.C. n. 50 del 14/11/2022, esecutiva ai sensi di legge -

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 25/04/2023 avente all'oggetto "APPROVAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026";

Vista la richiesta di parere sulla suddetta proposta,

Premesso che:

- Con deliberazione n. 66 del 30/12/2022, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- Con deliberazione n. 65 del 30/12/2022, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 26/01/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario;
- Con propria deliberazione n. 15 del 27/04/2023 veniva approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2022;

Esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026";

Vista la normativa vigente in materia:

-l'art. 6 del D. Lgs. N. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. N. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni del personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- l'art. 22, comma 1 del D. Lgs. N. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. N. 165/2001, come introdotte dall'art. 4 del D. Lgs. N. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

- il Decreto 08 maggio 2018 con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Accertato che per poter effettuare assunzioni a qualunque titolo, è necessario aver soddisfatto le seguenti condizioni:

- l'ente non deve versare in situazioni di deficitarietà strutturale e dissesto di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- l'ente deve avere attivato ed alimentato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);
- l'ente deve aver approvato il piano performance dell'anno di riferimento;
- l'ente deve aver approvato il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione, il bilancio consolidato dell'anno di riferimento ed inviato, entro i successivi 30 giorni, i dati relativi a questi documenti, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) (art. 9, comma 1 quinquies del D.L. n. 113/2016, come modificato dall'art. 1, comma 904 della L. 145/2018);

Considerato che il Comune di Fiscaglia:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, come si evince dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al Rendiconto della gestione 2022 approvato con deliberazione di CC n. 15 del 27/04/2023;
- ha attuato le politiche necessarie a garantire la tempestività dei pagamenti al fine di realizzare il rispetto del vincolo di cui all'art. 41 comma 2 del DL 66/2014 convertito con L. 89/2014;
- ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n.66 del 30/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, il Bilancio di Previsione e relativi allegati atti di programmazione 2023/2025;
- ha approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 26/01/2023, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Piano esecutivo di gestione finanziario;
- ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2023 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Rendiconto della gestione 2022;
- ha rispettato l'obiettivo del saldo di finanza pubblica, come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato 10 al rendiconto 2022;
- ha alimentato l'utilizzo della Piattaforma di certificazione dei Crediti prevista dal D.L. n.35/2013 e s.m.i. e adempiuto agli obblighi di cui all'art.27 del D.L. 24/04/2014 n.66 sino al 01.07.2018, data di entrata in vigore del sistema SIOPE+ per l'invio degli Ordinativi Informatici che, ai sensi dell'art.2 comma 7 del Decreto MEF 14 giugno 2017, assolve all'obbligo previsto dall'articolo 7-bis, comma 5 del D.L. n.35/2013 e s.m.i.;
- ha provveduto alla trasmissione alla BDAP del Bilancio di previsione 2023/2025 e del conto consuntivo 2022 con esito positivo del controllo (come da ricevute conservate agli atti);
- ha approvato con atto del CC n. 45 del 28/09/2022, il bilancio consolidato esercizio 2022, inviato alla BDAP nei tempi di legge;

Considerato, inoltre, che per poter dare corso a nuove assunzioni, l'ente deve rispettare le seguenti condizioni:

- indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001); la spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti della L. n. 296/2006 e smi, al netto delle componenti escluse, è pari a € 2.073.048,00
- avere approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale (art. 6 del D.L.gs n.165/2001 e art. 91 del TUEL): il PTFP 2023/2025 è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 64/2022 e s.m.i.;
- avere verificato che non vi siano dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza nell'anno di riferimento (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001): agli atti dell'ente sono conservate le comunicazioni dei Responsabili di Settore che attestano che non vi sono dipendenti in sovrannumero o eccedenza;
- avere approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001): il piano triennale azioni positive 2023/2025 è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 143/2022;
- aver trasmesso i piani triennali dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.

Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare della RGS n. 18/2018: sono conservate le ricevute agli atti;

Valutato che l'art. 33 del decreto legge n. 34 del 30/04/2019, convertito nella legge n. 58 del 28/06/2019 ed in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020, ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art. 3 del D.L. 90 del 24/06/2014, convertito nella Legge n. 114 del 11/08/2014 e successive integrazioni, inoltre il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, valore che è possibile incrementare fino alla spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica (nel caso di Fiscaglia: 26,90%), con la gradualità di cui alla tabella 2;

Per tutto quanto sopra esposto, tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario attestanti la regolarità tecnica e la regolarità contabile dell'atto in oggetto, resi ai sensi degli art. 49 1° comma e 153 del D. Lgs. n. 267/2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026";

ASSEVERA

che sulla base del campionamento utilizzato, delle verifiche e della analisi compiute, l'ente comune di FISCAGLIA per effetto dell'adozione del piano dei fabbisogni di personale come rivisto, non altera il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio

Lì, 02 agosto 2023

F.to digitalmente
Avv. Tazzioli Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU DPR 28/12/2000, n.445 del DLgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa